Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 264

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 7 novembre 1942 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI					ALLA PARTE SECONDA				
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale	» 50		» semestrale » 100		» semestrale	» 30		» semestrale » 60
	» trimestrale	» 25		» trimestrale » 50		» trimestrale	» 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo	» 2		Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo . . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 4 agosto 1942-XX, n. 1262.

Classificazione nella rete delle strade statali della strada che da Chieti per il bivio di Guardiagrele va ad innestarsi alla statale n. 84 Frentana presso Casoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 2 della legge 17 maggio 1928-VI, n. 1094, istitutiva dell'Azienda autonoma statale della strada;

Vista la legge 24 giugno 1929-VII, n. 1138;

Visto l'art. 4 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1057;

Ritenuta l'opportunità di classificare nella rete delle strade statali, in prolungamento della strada statale n. 81 Picena-Aprutina, la strada Chieti-innesto con la statale n. 84 presso Casoli;

Visto il voto 10 luglio 1936-XIV, n. 1906, del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma statale della strada;

Visto il voto 15 giugno 1942-XX, n. 1188, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' classificata nella rete delle strade statali la strada che da Chieti per il bivio di Guardiagrele va ad innestarsi alla statale n. 84 Frentana presso Casoli.

In dipendenza di tale classificazione, l'indicazione di percorso della statale n. 81 Picena-Aprutina viene modificata come segue:

« Innesto con la n. 4 presso Ascoli - Teramo - Penne - Chieti - bivio per Guardiagrele - innesto con la n. 84 presso Casoli ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 4 agosto 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GORLA — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *novembre* 1942-XXI

Atti del Governo, registro 451, *foglio* 11 — MANCINI

REGIO DECRETO 24 agosto 1942-XX, n. 1263.

Riconoscimento della personalità giuridica della Pia unione « S. Giulio d'Orta » eretta canonicamente presso la parrocchia di S. Pietro in Vincoli, in Andrate (Aosta).

N. 1263. R. decreto 24 agosto 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Pia unione « S. Giulio d'Orta » eretta canonicamente presso la parrocchia di S. Pietro in Vincoli, in Andrate (Aosta) con decreto del Vescovo di Ivrea in data 20 novembre 1941-XX e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *ottobre* 1942-XX

REGIO DECRETO 29 agosto 1942-XX, n. 1264.

Erezione in ente morale della « Fondazione medaglia d'oro Giovanni Chiasserini ».

N. 1264. R. decreto 29 agosto 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'aeronautica, la « Fondazione medaglia d'oro Giovanni Chiasserini » viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1942-XX

REGIO DECRETO 2 ottobre 1942-XX, n. 1265.

Autorizzazione all'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano ad accettare un legato.

N. 1265. R. decreto 2 ottobre 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano viene autorizzata ad accettare il legato disposto in suo favore dal canonico don Serafino Montanari, con testamento olografo in data 18 novembre 1911-XX, consistente in un appartamento, con tutto il mobilio, sito in Brisighella (Ravenna).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *ottobre* 1942-XXI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 27 settembre 1942-XX.

Decadenza dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni del fascista Maceratini Ugo e riconoscimento della carica medesima al fascista Celso Maria Garatti.

IL DUCE DEL FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 1° febbraio 1941-XIX, n. 65, con cui vengono apportate modificazioni alla composizione del Consiglio nazionale del P.N.F.;

Visto il proprio decreto in data 1° marzo 1941-XIX col quale veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, tra gli altri, al fascista Ugo Maceratini quale componente del Consiglio nazionale del P.N.F. in dipendenza della carica di fiduciario nazionale dell'Associazione fascista addetti aziende industriali dello Stato;

Visto il proprio decreto in data odierna con il quale il fascista Ugo Maceratini cessa dalla carica predetta e viene nominato, in sua vece, il fascista Celso Maria Garatti;

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5, 8 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

Il fascista Ugo Maceratini decade dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

E' riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Celso Maria Garatti quale componente il Consiglio nazionale del P.N.F. in dipendenza della carica di fiduciario nazionale dell'Associazione fascista addetti aziende industriali dello Stato.

Roma, addì 27 settembre 1942-XX

MUSSOLINI

(4174)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 19 ottobre 1942-XX.

Unificazione delle flange per tubazioni navali, serie leggera (tabelle UNI da n. 1609 a n. 1649).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti ausiliari dello Stato, parastatali o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione dell'obbligo dell'osservanza delle unificazioni UNI agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699;

Sentito il parere del Consiglio nazionale delle ricerche;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 19 ottobre 1942-XX;

Decreta:

Art. 1.

Per le Amministrazioni dello Stato, per gli Enti ausiliari dello Stato, per gli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, per le Aziende annesse od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni o Enti predetti, per le Società, Ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè per gli stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria l'osservanza delle unificazioni contenute nelle seguenti tabelle:

UNI 1609 a 1649, 24 ott. 1941-XIX - Flange per tubazioni navali, serie leggera.

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso decorre dal compimento di tre mesi a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

A partire dal compimento di tale termine, le parti di ricambio che verranno allestite od acquistate per sostituzione diretta oppure per reintegro di dotazioni di magazzino dovranno conformarsi alle tabelle predette.

Art. 3.

Alle Amministrazioni ed Enti tenuti all'osservanza delle presenti disposizioni è data facoltà di derogare da quanto prescritto nelle suddette unificazioni:

a) quando per esigenze di intercambiabilità con costruzioni già in dotazione esista necessità, nel caso di riparazioni o per consentire la riproduzione di complessi sulla base di disegni anteriori, di continuare ad impiegare elementi conformi a tipi preesistenti;

b) quando si tratti di introdurre tipi nuovi di flange che rappresentino un progresso sostanziale della tecnica;

c) per le fabbricazioni su commissioni provenienti dall'estero, nelle quali siano imposte prescrizioni non conformi alle unificazioni UNI;

d) quando si tratti di flange destinate ad una serie già iniziata di navi appartenenti ad uno stesso programma, per le quali vi sia preminente esigenza di perfetta uniformità per tutte le navi della serie.

Art. 4.

Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti, cui è devoluta l'osservanza obbligatoria delle disposizioni del presente decreto si trovassero nella necessità di dover derogare alle disposizioni stesse, dovranno farne comunicazione alla Commissione Suprema di difesa.

Art. 5.

Nei contratti di acquisto o di conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni ed Enti predetti, dovrà, con esplicito articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 6.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per la unificazione nell'industria, UNI - Milano.

Copie autenticate dal bollo del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra sono cedute dall'UNI al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall'UNI al prezzo normale di vendita stabilito dall'UNI stesso dopo ottenuta l'approvazione della Commissione Suprema di difesa.

Art. 7.

E' obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le loro occorrenze.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 19 ottobre 1942-XX

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

(4156)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1941-XIX.

Inquadramento sindacale dell'Azienda per l'esercizio dei magazzini generali di Trieste e del personale dipendente.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 1, comma 1°, della legge 16 giugno 1938, n. 1303, che prevede l'inquadramento sindacale degli Enti pubblici che operano nel campo della produzione;

Visti gli atti relativi all'inquadramento sindacale dell'Azienda per l'esercizio dei magazzini generali di Trieste;

Considerato che l'Azienda per l'esercizio dei magazzini generali di Trieste, provvede, fra l'altro, alla costruzione e manutenzione degli impianti e delle opere portuali, alla gestione dei magazzini generali ed allo svolgimento di tutte le operazioni inerenti l'imbarco, lo sbarco, il deposito, la consegna, la riconsegna, lo sdaziamento e lo sdoganamento delle merci;

Visto il R. decreto 27 novembre 1930, n. 1720, col quale è data facoltà al Ministro per le corporazioni di emanare provvedimenti in materia di inquadramento sindacale delle categorie professionali;

Vista la legge 3 aprile 1926, n. 563, e le relative norme di attuazione;

Decreta:

Fermo restando il disposto dell'art. 4, n. 11, e dell'art. 8, n. 4, del decreto Ministeriale 11 gennaio 1931, le Confederazioni fasciste degli industriali e dei commercianti sono autorizzate a procedere all'inquadramento sindacale dell'Azienda per l'esercizio dei magazzini generali di Trieste, per quanto si attiene, rispettivamente, all'attività industriale ed a quella commerciale svolte dalla predetta Azienda.

Fermo restando il disposto dell'art. 5, n. 19, e dell'art. 9, n. 2, del decreto Ministeriale 11 gennaio 1931, le Confederazioni fasciste dei lavoratori dell'industria e del commercio sono autorizzate a procedere all'inquadramento sindacale dei dipendenti dell'Azienda per l'esercizio dei magazzini generali di Trieste, in relazione all'inquadramento dei settori produttivi dell'Azienda stessa effettuato dalle Confederazioni dei datori di lavoro.

Le Confederazioni fasciste degli industriali e dei commercianti e quelle dei lavoratori dell'industria e del commercio prenderanno concrete intese per la limitazione delle rispettive competenze organizzative.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 gennaio 1941-XIX

Il Ministro: Ricci

(4157)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1942-XX.

Costituzione della Commissione per l'assegnazione dei contributi a favore degli stabilimenti della zona industriale di Palermo.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista la legge 6 giugno 1940-XVIII, n. 825, recante provvedimenti per la creazione e lo sviluppo nel comune di Palermo di una zona industriale;

Visto il decreto Ministeriale 22 marzo 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il giorno 11 aprile 1942-XX, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 maggio 1942-XX, n. 105), con il quale sono fissate le norme per l'erogazione della somma di L. 25.000.000, prevista all'art. 13 della legge predetta;

Viste le designazioni dei propri rappresentanti fatte dalla Confederazione fascista degli industriali e dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria, con i fogli, rispettivamente, del 10 luglio 1942-XX, D.I. 5115, e del 4 agosto 1942-XX, n. 1805;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione, di cui all'art. 3 del decreto Ministeriale 22 marzo 1942-XX, incaricata di dare parere sull'assegnazione dei contributi in favore degli stabilimenti della zona industriale di Palermo, è così composta:

Cav. di gr. cr. dott. Ermanno Amicucci, sottosegretario di Stato per le corporazioni, *presidente;*

Gr. uff. dott. Ernesto Santoro, direttore generale dell'Industria;

Cav. di gr. cr. dott. Giuseppe Giovenco, direttore generale dell'Amministrazione civile;

Cav. di gr. cr. dott. Gaetano Buoncristiano, direttore generale delle Imposte dirette;

Gr. uff. dott. Ivo Bagli, direttore generale delle Dogane e imposte indirette;

Cav. di gr. cr. prof. Giovanni Balella, in rappresentanza della Confederazione fascista degli industriali;

Dott. Antonino Paleologo, in rappresentanza della Confederazione fascista lavoratori dell'industria.

Art. 2.

Disimpegneranno le funzioni di segreteria della Commissione predetta il comm. dott. Giuseppe Favia, direttore capo divisione, e il dott. Alessandro Polidori, consigliere, della Direzione generale dell'industria.

Ai segretari saranno conferiti premi di operosità e di rendimento, ai sensi dell'art. 63 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 843, e in misura, comunque, non superiore a quella che sarebbe spettata sulla base del gettone di presenza.

La spesa relativa graverà sul capitolo 24 del bilancio del Fondo speciale delle Corporazioni e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle corporazioni.

Roma, addì 23 settembre 1942-XX

Il Ministro: Ricci

(4152)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, si notifica che in data 4 corrente è stato rimesso alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 18 agosto 1942-XX, n. 1175, concernente la riforma della legge 25 marzo 1917, n. 481, istitutiva dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra.

(4179)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Fermignano (Pesaro)

Con decreto Ministeriale 6 settembre 1942-XX, la zona di ripopolamento e cattura di Fermignano (Pesaro), della estensione di he. 250 i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 16 agosto 1939-XVII, viene prorogata fino alla data d'apertura dell'annata venatoria 1945-46.

Roma, addì 6 settembre 1942-XX

(4164) p. *Il Ministro*: NANNINI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Provvedimenti adottati nei confronti di società cooperative ai sensi dei Regi decreti-legge 30 dicembre 1926, n. 2288, e 11 dicembre 1930, n. 1882.

Con decreto del Ministero delle corporazioni in data 12 ottobre 1942-XX, si nomina il rag. Giuseppe Vaglio liquidatore della Soc. an. coop. « Risveglio », con sede in Galatone, in sostituzione del sig. Olindo Vaglio dimissionario.

Con decreto del Ministero delle corporazioni in data 2 novembre 1942, i poteri conferiti al cav. Benedetto Lorenzi, commissario del Consorzio frutticoltori « Pomus », con sede in Lana (Bolzano), vengono prorogati dal 1° novembre 1942-XXI al 15 marzo 1943-XXI. Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, adottate dal commissario con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministero delle corporazioni in data 2 novembre 1942-XXI si nomina il comm. Rolando Bonvicini commissario della Soc. an. cooperativa di produzione e lavoro, già Soc. an. cooperativa di produzione e lavoro fra squadristi, con sede in Roma, in sostituzione del signor avvocato Giuseppe Adami, dimissionario. Al predetto commissario sono altresì conferite le facoltà dell'assemblea dei soci per lo scioglimento anticipato della Cooperativa stessa. Le relative deliberazioni come quelle adottate dal commissario con i poteri del Consiglio di amministrazione per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Con decreto Ministeriale in data 2 novembre 1942-XXI, al dott. Roberto Milletti, commissario della Soc. an. cooperativa fascista di consumo, con sede in Sesto Fiorentino, sono conferite le facoltà dell'assemblea dei soci per vendere materiali ed attrezzi fuori uso, per prorogare l'affitto del forno per licenziare e liquidare il personale ed in particolare sistemare la posizione del direttore tecnico, per accettare una somma pari agli otto decimi della residuale attività proveniente dalla liquidazione della Cooperativa « Volere e Potere » di Sesto Fiorentino e, infine, per agire nei confronti dell'acquirente degli immobili della Cooperativa per la risoluzione del contratto di vendita a suo tempo stipulato con il precedente commissario.

(4182)

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società anonima cooperativa pescivendoli di Roma

Con decreto del Ministero delle corporazioni in data 24 ottobre 1942-XX, i poteri conferiti in data 21 maggio 1942-XX al sig. comm. Giuseppe Maraldi, commissario della Soc. an. cooperativa pescivendoli di Roma Consorzio ittico alimentare C.I.R.E., con sede in Roma, sono prorogati dal 21 settembre 1942-XX al 31 marzo 1943-XXI.

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, adottate dal commissario con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

(4153)

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Soc. an. coop. « Pulchra Domus », con sede in Roma

Con decreto Ministeriale in data 30 ottobre 1942-XX i poteri conferiti al comm. dott. Francesco Maria Magrini, commissario della Soc. an. coop. « Pulchra Domus », con sede in Roma, sono prorogati al 30 giugno 1943-XXI.

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione adottate dal commissario con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

(4145)

Proroga dei poteri conferiti al commissario del Consorzio cooperativo produttori latte, con sede in Tramonti

Con decreto Ministeriale in data 30 ottobre 1942-XX si prorogano al 13 settembre 1942-XX, i poteri conferiti al ragioniere Luigi Capone, commissario del Consorzio cooperativo produttori latte, con sede in Tramonti.

(4146)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 6 novembre 1942-XXI - N. 201

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9247
Argentina (U)	4,45	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9928	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,00
Canadà (I)	15,97	Perù (C)	2,9925
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Portogallo (U)	0,795
Columbia (I)	10,877	Id. (C)	0,7955
Costarica (I)	3,366	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5860
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,3870	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (I)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. Amer. (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id. (C)	441 —
Grecia (U)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,67976
Honduras (I)	9,50	Id. (C) (2)	4,56395
India (I)	5,6464	Unione S. Aff. (I)	75,28
Indocina (I)	4,4078	Uruguay (I)	9,13
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	87,725
Id. 3,50 % (1902)	86,20
Id. 3 % lordo	71,425
Id. 5 % (1935)	96,05
Redimib. 3,50 % (1934)	84,15
Id. 3,50 % (1936)	97,725
Id. 4,75 % (1924)	495,80
Obblig. Venezie 3,50 %	96,80
Buoni novennali 4 % (15-2-43)	99,70
Id. 4 % (15-12-43)	99,70
Id. 5 % (1944)	99,60
Id. 5 % (1949)	98,425
Id. 5 % (15-2-50)	98,05
Id. 5 % (15-9-50)	98 —
Id. 5 % (15-4-51)	98,05

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico** Elenco. n. 9.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	342376	700 —	Foresto *Antonietta* fu Giovanni, moglie di Bernacchi Pietro fu Giuseppe, dom. a Torino.	Foresto *Maria Antonia* fu Giovanni, ecc., come contro.
Id.	620960	2.054,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	640010	4.592 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	387429	70 —	Scorza *Emilio* fu Vincenzo, dom. a Savona	Scorza *Paolo Emilio Vincenzo* fu Vincenzo, dom. a Savona.
P. R. 3,50 %	185688	259 —	Tornatore *Albina, Ernesta* fu Stefano minore sotto la tutela del nonno paterno Tornatore Pietro fu Giovanni, dom. a Garessio Borgo Ponte (Cuneo).	Tornatore *Ernesta Albina* fu Stefano, ecc., come contro.
Id.	87055	280 —	Grande Cinzia di Edoardo, *nubile*, dom. a Macerata.	Grande Cinzia di Edoardo, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. a Macerata.
P. N. 4,50 %	12293	90 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 %	29394	17,50	*Casalini* Ida Maria di Eustachio, *nubile*, dom a Matera (Potenza).	*Casalino* Ida Maria di Eustachio, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. a Matera (Potenza).
Id.	118987	17,5	*Casalini Ida* di Eustachio, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Matera (Potenza).	*Casalino Ida Maria* di Eustachio, ecc., come contro.
Id.	305738	35 —	*Casalini Ida* di Eustachio nubile, dom. a Matera (Potenza).	*Casalino Ida Maria* di Eustachio, ecc., come contro.
Id.	305739	70 —	*Casalini Ida* di Eustachio, dom. a Matera (Potenza).	Come sopra.
Id.	305740	175 —	*Casalini Ida* di Eustachio, nubile, dom. a Matera (Potenza),	Come sopra.
Id.	305741	175 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	347240	175 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	140121	45,50	*Cassullo* Enrichetta fu Luigi, nubile, dom. in Finalborgo (Genova).	*Cassullo* Enrichetta fu Luigi, ecc, come contro.
Id.	520655	875 —	Schipani Giovanna fu Antonio, minore, sotto la patria potestà della madre Gaffoglio *Matilde Elena* fu *Secondo-Stefano*, dom. a Como	Schipani Giovanna fu Antonio, minore, sotto la patria potestà della madre Gaffoglio *Matilde-Marcella-Elena* fu *Stefano*, dom. a Como.
Id.	521152	175 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	520656	875 —	Schipani Giovanna fu Antonio, minore, sotto la patria potestà della madre Gaffoglio *Matilde Elena* fu *Secondo-Stefano*, dom. a Como, con usufrutto a Gaffoglio *Matilde-Elena* fu *Secondo-Stefano*, dom. a Como.	Schipani Giovanna fu Antonio, minore, sotto la patria potestà della madre Gaffoglio *Matilde Marcella-Elena* fu *Stefano*, dom. a Como, con usufrutto a Gaffoglio *Matilde-Marcella-Elena* fu *Stefano*, dom. a Como
Id.	521153	175 —	Come sopra.	Come sopra.

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50 %	407738	108,50	Pellizzari Adele fu Giuseppe, moglie di Molvezzi Carlo, dom. a Mugarone di Bassignana, con usufrutto vitalizio a favore di Borsalino *Maria* fu Giacomo ved. Pellizzari, dom. a Mugarone di Bassignana.	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Borsalino *Angela Maria* fu Giacomo, ecc., come contro.
Id.	407737	108,50	Pellizzari Domenica fu Giuseppe, moglie di Pellizzari Giovanni, dom. a Valenza (Alessandria), con usufrutto vitalizio a favore di Borsalino *Maria* fu Giacomo ved. Pellizzari, dom. a Mugarone di Bassignana.	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Borsalino *Angela Maria* fu Giacomo, ecc., come contro.
P. N. 5 %	22200	30 —	Faraci *Grazia* di *Silvestro*, nubile, dom. a Palermo.	Faraci *Maria Grazia Santa* di *Silvestre*, ecc., come contro.
Rend. 5 %	112869	335 —	Celesia *Sofia* fu Andrea, ved. di Boccardo Salvatore, interdetta sotto la tutela di Boccardo Andrea fu Salvatore, dom. a Genova.	Celesia *Maria Sofia* fu Andrea, ecc., come contro.
Id.	110309	655 —	Ottone Ettore Luciano fu *Raffaele*, interdicendo sotto la curatela provvisoria di Crespi Manlio Roberto fu Giuseppe Cirillo, dom. a Genova.	Ottone Ettore Luciano fu *Tommaso Raffaele*, ecc., come contro.
Id.	18938	705 —	Muggia Mirra fu Angelo, moglie di *De Angeli* Giuseppe Raffaele fu *Ismaele*, dom. a Milano, vincolata come dote della titolare.	Muggia Mirra fu Angelo, moglie di *Deangeli* Giuseppe Raffaele fu *Israele*, dom. a Milano, vincolata come contro.
Id.	8649	230 —	*Olearo Eugenia* fu *Gerolamo*, moglie di Carzino Martino, dom. in Ozzano Monferrato (Alessandria), vincolata per dote della titolare.	*Olearo Teodolinda Eugenia Delfina* fu *Girolamo*, ecc., come contro.
Id.	8650	80 —	Carzino Martino fu Pietro, dom. in Ozzano Monferrato (Alessandria), ipotecata a favore di *Olearo Eugenia* fu *Gerolamo* moglie del titolare.	Come contro, ipotecata a favore di *Olearo Teodolinda Eugenia Delfina* fu *Girolamo* moglie del titolare.
Id.	27885	100 —	Nicodem Clelia maritata Tomasi.	Nicodem Clelia *fu Ugo* maritata Tomasi.
P. R. 3,50 %	26236	10,50	Avaro *Lorenza* fu Edoardo, minore sotto la patria potestà della madre Bertetti Amelia fu Giuseppe ved. Avaro, dom. a Pinerolo (Torino), con usufrutto a Bertetti Amelia fu Giuseppe ved. di Avaro Edoardo, dom. a Pinerolo.	Avaro *Lorenzina* fu Edoardo, minore, ecc., come contro.
Id.	26235	63 —	Avaro *Lorenza* fu Edoardo, minore, sotto la patria potestà della madre Bertetti Amelia fu Giuseppe ved. Avaro, dom. in Pinerolo (Torino).	Avaro *Lorenzina* fu Edoardo, minore, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 15 ottobre 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(3991)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Cessione al Banco di Napoli delle residue attività e passività del Credito marsicano Mario Valentini e Berardino Amiconi, in liquidazione, con sede in Tagliacozzo (L'Aquila).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 54 e 55 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la convenzione stipulata il 10 ottobre 1942-XX, a mezzo notar Nino Paolini, numero di repertorio 26875, numero d'ordine 15976, registrata in Avezzano il 23 ottobre 1942-XX al n. 261 fra la società in nome collettivo Credito marsicano Mario Valentini e Berardino Amiconi, con sede in Tagliacozzo (L'Aquila), in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III del predetto Regio decreto-legge e il Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, relativa alla cessione a quest'ultimo delle residue attività e passività della prima azienda, quali risultano dalla convenzione medesima;

Considerato che l'indicata cessione è diretta ad agevolare la liquidazione della predetta società in nome collettivo Credito marsicano Mario Valentini e Berardino Amiconi di Tagliacozzo;

Autorizza

la cessione al Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli, delle residue attività e passività del Credito marsicano Mario Valentini e Berardino Amiconi, società in nome collettivo con sede in Tagliacozzo (L'Aquila), in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in base alle condizioni specificate nell'atto pubblico citato nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 novembre 1942-XXI

V. AZZOLINI

(4160)

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Tabella di classificazione dei vincitori del concorso a undici posti di assistente di 4ª classe in prova nel personale di sorveglianza delle Case di rieducazione dei minorenni.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e successive variazioni, nonchè il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il R. decreto 4 aprile 1939, n. 691, nonchè il R. decreto 30 luglio 1940, n. 2041;

Visto il decreto Ministeriale 22 novembre 1941-XX, registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre successivo, registro 14, foglio 151, col quale è stato indetto un concorso a dodici posti di assistente nel personale di sorveglianza delle Case di rieducazione per minorenni (gruppo *C*);

Visto il decreto Ministeriale 16 febbraio 1942-XX col quale sono stati ridotti a undici i posti messi a concorso, in conseguenza della circolare 4 febbraio 1942-XX, n. 36601-32633 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, concernente il conferimento di posti senza concorso agli invalidi di guerra;

Letti i verbali della Commissione esaminatrice nominata con decreto Ministeriale 2 febbraio 1942-XX;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente tabella di classificazione dei vincitori del concorso a undici posti di assistente di 4ª classe in prova (gruppo *C*) nel personale di sorveglianza delle Case di rieducazione per minorenni:

1° Cauzillo Luigi, combattente	punti	16,25
2° Cecere Domenico	»	16,25
3° Frana Giuseppe	»	15,75
4° Cammarata Cataldo	»	15 —
5° Crapanzano Calogero	»	14,60
6° Cirneco Giovanni	»	14,55
7° Buonfantino Pasquale	»	14,50
8° Cellini Dante	»	14,25
9° Carusó Antonio	»	14 —
10° Naselli Vito	»	13,75
11° Magnavita Leopoldo Romano	»	13,50

Art. 2.

Sono risultati idonei i seguenti:

1° Perletto Guido	punti	13,25
2° Esposito Pasquale	»	13 —

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 settembre 1942-XX

p. *Il Ministro*: PUTZOLU

(4169)

MINISTERO DELLA MARINA

Proroga del concorso a sette posti di sottotenente delle Armi navali in servizio permanente effettivo

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il decreto Ministeriale in data 1° giugno 1942-XX con il quale è stato indetto un concorso per titoli per la nomina di sette sottotenenti delle Armi navali in servizio permanente effettivo;

Ritenuta la necessità di prorogare i termini del predetto concorso che scadono il 21 ottobre 1942-XX;

Decreta:

I termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli per la nomina di sette sottotenenti delle Armi navali in servizio permanente effettivo, bandito con decreto Ministeriale in data 1° giugno 1942-XX sono prorogati al 30 novembre 1942-XXI.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 10 ottobre 1942-XX

p. *Il Ministro*: ARTURO RICCARDI

(4168)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.